



# PROVINCIA DI VENEZIA

## SETTORE MOBILITÀ E TRASPORTI

DECRETO n. 45/2002

Venezia, 13.09.2002

Prot. n. 64984/2002

resp. proc.: ing. Roberto Romano - tel. 041-2501835 - fax. 041-2501821 - e-mail trasporti@provincia.venezia.it

**Oggetto:** disposizioni sulla ubicazione delle attrezzature e strumentazioni delle imprese e consorzi abilitati alla revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ai sensi dell'art. 80 comma 8 del D.Lgs. n. 285/92.

### IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 102 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale si stabilisce che:  
"1. Sono soppresse le funzioni amministrative relative:  
... omissis ...  
d) al rilascio delle concessioni alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni;  
... omissis ..."
- l'art. 104 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, con il quale si stabilisce che:  
"1. Sono mantenute allo Stato le funzioni relative:  
... omissis ...  
nn) alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105, del presente decreto legislativo, nonché alle visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili; al controllo tecnico sulle imprese autorizzate;  
... omissis ..."
- l'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, comma 3 lett. d) con il quale si stabilisce che:  
"Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative:  
... omissis ...  
d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate;  
... omissis ..."

Ricordato che l'attività relativa al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate è attualmente disciplinata da una serie di norme che via via hanno aggiornato le relative modalità:

- 1) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni, e in particolare all'art. 80 commi da 8 a 13, con cui:
  - a) si prevede la facoltà di affidare in concessione quinquennale a imprese che esercitino tutte le attività di autoriparazione, a loro consorzi o società consortili, anche cooperative, la revisione periodica di veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t;
  - b) si definiscono i requisiti tecnico-professionali di personale, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni;

- 2) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e successive modificazioni, e in particolare agli artt. da 239 a 241, con cui si stabiliscono i requisiti tecnico-professionali di personale, di attrezzature e di locali;

Visto che l’art. 239 del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni non detta disposizioni certe in merito all’ubicazione delle attrezzature e strumentazioni di cui devono essere dotate le imprese e i consorzi autorizzati alla esecuzione delle revisioni, ma ne evidenzia la sola permanente dotazione e che l’Appendice X “Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli” stabilisce quali siano le apparecchiature, specificando che :

- 1) le apparecchiature necessarie nell’ordine sono :
  - a) Banco prova freni;
  - b) Opacimetro;
  - c) Analizzatore di gas di scarico;
  - d) Banco prova giochi;
  - e) Fonometro;
  - f) Contagiri;
  - g) Provafari;
  - h) Ponte sollevatore;
  - i) Fossa d’ispezione;
  - l) Sistema di pesatura;
- 2) le apparecchiature indicate alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono rispondere alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dette tabelle indicano anche le modalità di utilizzazione delle apparecchiature medesime;
- 3) l’ambiente in cui è installato il ponte sollevatore deve solo garantire un’altezza di sollevamento pari ad 1,8 m per i veicoli di massa pari ad almeno 3500 kg;

Accertato che per le apparecchiature di cui alle lettere d), h), i) e l) non vi sono vincoli in merito alle loro modalità di utilizzazione salvo il fatto che l’ambiente in cui è installato il ponte sollevatore deve garantire un’altezza di sollevamento pari ad 1,8 m, mentre per quelle di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) vi sono invece vincoli a riguardo delle modalità di utilizzazione, come ad esempio la temperatura di prova, ecc.;

Ritenuto opportuno e necessario stabilire che le apparecchiature di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono essere installate all’interno dei locali delle imprese e dei consorzi autorizzati e quelle di cui alle lettere d), h), i) e l) in ambienti riconosciuti idonei ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 27/04/1955 n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”;

Sentiti lo S.P.I.S.A.L. di Dolo e i rappresentanti di associazioni di categoria degli autoriparatori;

#### DECRETA

1. le strumentazioni di cui alle lettere a), b), c), e), f) e g) devono essere ubicate nei locali di cui sono dotate le imprese e i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a motore;

2. A) le attrezzature di cui alle lettere d), h), i) e l) devono essere ubicate in ambienti strutturati in modo tale da garantire la protezione contro gli agenti atmosferici, nonché eventuali scivolamenti e cadute;

gli ambienti potranno essere realizzati mediante installazioni in struttura metallica con copertura non amovibile estesa anche alle superficie laterali ed autorizzati dalle autorità comunali.

3. le officine già autorizzate allo svolgimento dell'attività di revisione, in sede di conversione della concessione quinquennale rilasciata dalla Motorizzazione Civile o di visita ispettiva tesa al controllo della permanenza dei requisiti di legge per il rilascio dell'autorizzazione, che presentino caratteristiche difformi da quelle sopra indicate, possono richiedere un congruo periodo di tempo per l'adeguamento, se del caso presentando il relativo progetto redatto e firmato da un tecnico abilitato;
4. il mancato adeguamento dell'ubicazione delle strumentazioni o delle caratteristiche tecniche dell'ambiente in cui devono essere collocate le attrezzature entro il termine prescritto, costituiscono causa di diniego al rilascio dell'autorizzazione in fase di conversione della precedente concessione o di ritiro dell'autorizzazione.

Il presente decreto viene notificato all'Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di Venezia.

*il Dirigente  
del Settore Mobilità e Trasporti  
- ing. Franco Fiorin -*

**RR/rr**

U:\Servizi di Settore\Autoriparazioni e Revisioni\decreto disposizioni  
ubicazione delle apparecchiature.doc